

Prot. n. 13/C/2018

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 22 Gennaio 2018

Oggetto: **AREA LAVORO - Bonus assunzioni giovani 2018.**

BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

La legge di bilancio 2018 ha previsto uno sgravio contributivo per chi nel 2018 assumerà giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che non abbiano mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In questa circolare esamineremo una delle misure di agevolazione previste nella legge di bilancio 2018 in materia di lavoro.

Vi ricordiamo, con l'occasione, che Sicindustria dispone di un'area lavoro e welfare che potrà supportare ed affiancare le aziende associate nelle questioni riguardanti la predetta materia.

Bonus per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato

È stato introdotto un incentivo strutturale a favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumano lavoratori a tempo indeterminato o convertano un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

In cosa consiste il beneficio

Il beneficio consiste **nell'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua per un periodo massimo di 36 mesi.**

Requisiti dei giovani

L'esonero spetta per l'assunzione di soggetti **che non abbiano compiuto il 35° anno di età nel 2018** (dal 2019 il limite di età scende a 30 anni) e **non siano stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro. Attenzione al secondo requisito. Non sono ostativi al riconoscimento dell'incentivo i contratti di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in contratto a tempo indeterminato.

L'incentivo è fruibile anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

L'incentivo spetta anche per la conferma a tempo indeterminato di un lavoratore assunto con contratto di apprendistato, successiva al 31 dicembre 2017, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso l'esonero è fruibile a decorrere dal primo mese di scadenza del beneficio contributivo spettante per la conferma dell'apprendista a tempo indeterminato (aliquota ridotta per i 12 mesi successivi alla prosecuzione del contratto) è pari ad un massimo di 3.000,00 euro per 12 mesi.

Nel caso in cui il beneficio sia stato parzialmente fruito e il lavoratore venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Requisiti per il datore di lavoro

I datori di lavoro hanno diritto all'esonero nel caso in cui, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Il beneficio è revocato, e si provvederà al recupero di quanto goduto, nel caso in cui il datore di lavoro proceda, nei sei mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto.

Sgravio contributivo nella misura del 100% - casi particolari

L'esonero contributivo spetta nella **misura del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, sino ad un massimo di 3.000,00 euro annui per 36 mesi, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro percorsi di alternanza scuola - lavoro ovvero periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. primo livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. terzo livello).**

Esclusioni

L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai contratti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente

Cordialità


ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)